

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 1 luglio 1999, prot. n. 3873/1.3.18

*Provincia di ... Composizione della giunta provinciale e assessori esterni. Risposta a quesito.*

Con la nota sopra indicata, la Provincia di ... ha chiesto allo scrivente Servizio un parere in merito alla composizione della giunta provinciale, con particolare riguardo al rapporto tra l'articolo 39 dello statuto provinciale e le disposizioni di legge in materia di incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere provinciale.

La Provincia di ..., infatti, nel proprio statuto approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 141 del 9 ottobre 1991, ed entrato in vigore il 26 luglio 1992, aveva previsto che "la Giunta provinciale è composta dal Presidente e dai sei assessori, di cui due possono essere anche cittadini residenti nella provincia non facenti parte del consiglio provinciale ...". Tale disposizione statutaria venne approvata in vigenza dell'originaria disciplina contenuta nella legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di elezione e composizione della giunta provinciale. In particolare, l'allora articolo 33, comma 3, della legge 142/1990

stabiliva che, "in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34" (elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle rispettive giunte da parte dei consigli nel proprio seno), lo statuto comunale e provinciale poteva prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio. Inoltre, non era prevista alcuna causa di incompatibilità tra la carica di assessore e di consigliere provinciale. Pertanto, in forza della autonomia statutaria concessa dalla legge, nel rispetto dei limiti ivi previsti, gli statuti dei comuni e delle province, oltre a stabilire il numero di assessori, poterono prevedere anche assessori esterni ed eventualmente fissarne un numero massimo.

Successivamente, con la riforma del sistema elettorale per l'elezione degli organi dei comuni e delle province, prevista dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, furono introdotte significative novità anche in ordine alla composizione delle giunte, con particolare riguardo per i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e per le province. Infatti, in primo luogo venne sancita, ai sensi dell'articolo 25, la incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere provinciale, stabilendo che in caso di assunzione della carica di assessore da parte di un consigliere provinciale, questi, dovesse cessare dalla carica dal momento dell'accettazione della nomina, divenendo di fatto un assessore esterno, cioè non più membro del consiglio provinciale. Ma ancor più rilevante, ai fini della presente questione, è stata la modifica dell'articolo 33 della legge 142/1990 apportata dall'articolo 23 della legge 81/1993. In ordine alla questione degli assessori esterni, la nuova disposizione legislativa ha distinto i comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, ove spetta ancora allo statuto il potere di stabilire o meno la presenza di assessori esterni (e quindi di fissarne eventualmente un numero massimo) (comma 4), dai comuni con popolazione superiore e dalle province, ove ex lege è sancita la possibilità di nomina di assessori non facenti parte del consiglio (comma 3), senza più spazio ad una autonomia statutaria.

Come conseguenza delle sostanziali innovazioni anche sul versante ordinamentale e degli organi degli enti locali apportate dalla legge 81/1993, l'articolo 33 della medesima legge stabiliva che gli enti locali dovevano adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decorso il quale termine le norme statutarie in contrasto dovevano considerarsi prive di ogni effetto.

Premessa questa illustrazione, la principale questione derivante dal quesito posto da codesto Ente, è, pertanto, quella di valutare se la disposizione statutaria contenuta nell'articolo 39, nella parte in cui stabilisce un numero massimo di due assessori esterni possa considerarsi tuttora vigente oppure abrogata per effetto del citato articolo 33 della legge 81/1993. La questione ha assunto particolare attualità a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, la quale all'articolo 6 stabilisce la non applicazione ai Comuni e alle Province del Friuli Venezia Giulia delle cause di incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere.

A parere dello scrivente Servizio, allorché venne prevista dalla legge 81/1993 sia una diversa disciplina in ordine agli assessori esterni (articolo 33, commi 3 e 4 della legge 142/1990, come sostituiti dall'articolo 23 della legge 81/1993), sia l'incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere provinciale, nonché la cessazione automatica dalla carica di consigliere provinciale nominato assessore, la previsione statutaria riguardante un numero massimo di assessori esterni divenne in contrasto con le nuove norme di legge e, pertanto, a decorrere dal termine previsto dalla legge, è da considerarsi priva di effetti e quindi abrogata. Ciò in quanto, non solo

l'innovazione normativa dell'articolo 25 della legge 81/1993, ma soprattutto la nuova formulazione dell'articolo 33 della legge 142/1990, comportava una logica riduzione dell'autonomia statutaria nella parte relativa allo status degli assessori provinciali, con l'attribuzione al Presidente della Provincia di una competenza piena ed esclusiva in ordine alla scelta degli assessori, indifferentemente interni ed esterni.

Di conseguenza, la modifica apportata dall'articolo 6 della legge regionale 10/1999 non solo non può produrre quale effetto ulteriore quello della "resurrezione" di una disposizione statutaria precedentemente venuta meno *ex lege*, ma sostanzialmente non incide sulla vigenza dell'attuale articolo 33 della legge 142/1990 che continua ad escludere per le province la facoltà di intervenire con lo statuto in ordine agli assessori esterni e al loro eventuale numero massimo.